

Competenza per territorio - Persone giuridiche e associazioni non riconosciute - Cass. n. 5725/2013

Eccezione di incompetenza - Omessa indicazione del luogo dove la società convenuta ha uno stabilimento con rappresentante autorizzato a stare in giudizio - Inammissibilità dell'eccezione. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5725 del 07/03/2013

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5725 del 07/03/2013

In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a persona giuridica, la mancata contestazione in comparsa di risposta - alla quale è da equiparare quella formulata senza motivazione articolata ed esaustiva - della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ. (contestazione da compiersi adducendo l'inesistenza, nel luogo in cui è territorialmente competente il giudice adito, di uno stabilimento della persona giuridica e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, da ritenere, pertanto, come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito.

Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

5725

2013